

Spettabile

Immobiliare Sant'Angelo Spa
piazza Sant'Angelo, 1
20100 Milano

MILANO, 03/02/2012

FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 460011443150**Premesso:**

- che avete concesso in locazione, come da contratto stipulato in data 28/12/2011, alla Società HT S.R.L. con sede in VIA DELLA MOSCOVA,13 20121 MILANO MI Partita Iva 03924730967 una unità immobiliare sita in Milano, adibita ad attività di ufficio, come meglio descritto nel sopra citato contratto;
- che detto contratto decorre a far tempo dal 01/01/2012;
- che la Società HT S.R.L. deve presentare una fideiussione bancaria di euro 13.500,00 (euro tredici mila cinquecento/00) a garanzia dell'esatto e puntuale pagamento del canone di locazione;

tutto ciò premesso

la sottoscritta UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20123 Milano di seguito denominata "Banca", rappresentata in questo atto da Monica Pizzamiglio nato a Milano il 28/03/1967 in qualità di Quadro Direttivo, si costituisce fideiussore nell'interesse della Società HT S.R.L. con sede in VIA DELLA MOSCOVA,13 20121 MILANO MI Partita Iva 03924730967, a Vostro favore fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 13.500,00 (euro tredici mila cinquecento/00) a garanzia dell'esatto e puntuale pagamento del canone di locazione di cui in premessa.

Resta, pertanto, inteso che ci impegnamo a versarVi, a semplice Vostra richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., entro il massimale globale di euro 13.500,00 (euro tredici mila cinquecento/00), le somme che considererete dovuteVi in relazione alla presente dalla Società HT S.R.L. e che ci indicherete, ogni eccezione a chiunque spettante rimossa e nonostante eventuali opposizioni della stessa o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del Vostro credito con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile.

La garanzia prestata ha validità dalla data odierna e fino al 31/12/2017; trascorsi 30 (trenta) giorni da quest'ultimo termine, senza che sia pervenuta alla Banca richiesta di pagamento, si intenderà decaduta e priva di qualsiasi ulteriore efficacia, anche senza la materiale restituzione del presente atto in originale.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente in via esclusiva per le azioni promosse dal Cliente è, oltre a quello ove la Banca ha la sede legale attualmente: Roma, anche uno qualunque dei seguenti altri Fori: Torino per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Piemonte, Liguria o Valle d'Aosta; Milano per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Lombardia; Verona per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Veneto, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia; Bologna per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Emilia Romagna, Toscana, Marche o Umbria; Roma per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate nel Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia o Basilicata; Palermo per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Calabria, Sicilia o Sardegna. La Banca ha, invece, facoltà di agire nei confronti del Cliente, a sua scelta, oltre che presso il Foro dove la Banca ha la propria sede legale attualmente: Roma, anche in uno qualunque dei fori previsti dalla legge, come pure in uno qualunque dei seguenti altri Fori: Torino, Milano, Verona, Treviso, Trento, Bologna, Ravenna, Firenze, Perugia, Pescara, Roma, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari. Qualora il Cliente rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 o sia persona fisica (qualificabile o meno come consumatore) per ogni controversia é


competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente medesimo.

UniCredit S.p.A.
DISTRETTO MILANO MOSCOVA

X per rito e scelta del ^{costo}
David Umcazzetti



SI RICHIEDE L'APPOSIZIONE DEL TIMBRO
POSTALE PER LA DATA CERTA
DOC. UNICO FORMATO DA N. 2 FOGLI
DATA 3/2/2012 FIRMA pe



Spett.le
UniCredit S.p.A.
14147 DISTRETTO MILANO MOSCOVA

MILANO, 03/02/2012

In relazione ai precorsi accordi, Vi preghiamo di volere, nel nostro interesse ed a nostro rischio prestare una garanzia conforme al testo allegato alla presente, e da noi sottoscritto per presa visione delle pattuizioni relative, a favore di:
IMMOBILIARE SANT'ANGELO SPA

per l'importo complessivo di
euro 13.500,00 (euro tredici mila cinquecento/00)
(di seguito anche "la Garanzia").

Dichiariamo che la Garanzia è da prestare per scopi

estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta

inerenti all'attività imprenditoriale o professionale svolta

e che perciò

rivestiamo

non rivestiamo

la qualifica di consumatore di cui all'art. 1469 bis secondo comma cod. civ.

DOCUMENTO DI SINTESI

CREDITI DI FIRMA (FIDEJUSSIONI) RILASCIATI DALLA BANCA

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

| | (Valori massimi) | I valori indicati in sede di stipula non possono mai essere superiori ai valori riportati a sinistra. |
|--|------------------|---|
| SPESE FISSE | | |
| Spese rilascio fideiussione | 110,00 euro | 100,00 euro |
| Spese modifica / proroga fideiussione | 100,00 euro | euro |
| SPESE VARIABILI | | |
| Commissioni fidejussioni commerciali con durata fino a 18 mesi meno 1 giorno (a breve) | 4,50 % | 3,00 % annuo in ragione di un dodicesimo per ciascun mese o frazione con corresponsione in via anticipata |
| Commissioni fidejussioni finanziarie con durata fino a 18 mesi meno 1 giorno (a breve) | 4,50 % | 3,77 % annuo in ragione di un dodicesimo per ciascun mese o frazione con corresponsione in via anticipata |
| Commissioni fidejussioni commerciali con durata a partire da 18 mesi (MLT) | 4,50 % | 3,23 % annuo in ragione di un dodicesimo per ciascun mese o frazione con corresponsione in via anticipata |
| Commissioni fidejussioni finanziarie con durata a partire da 18 mesi (MLT) | 4,50 % | 4,30 % annuo in ragione di un dodicesimo per ciascun mese o frazione con corresponsione in via anticipata |
| Commissioni fidejussioni IVA | 4,50 % | ___ % annuo in ragione di un dodicesimo per ciascun mese o frazione con corresponsione in via anticipata |
| Importo minimo commissioni | 110,00 euro | |

ESCUSSIONI A CARICO DI NS/CLIENTI

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

| | | |
|--|---------|--|
| SPESE VARIABILI | | |
| Commissioni | 0,30% | % |
| Importo minimo commissioni | € 50,00 | |
| Spese per pagamento | | Recuperate in base alla tipologia di bonifico in arrivo, con limite massimo quello dei bonifici esteri che prevedono recupero di: commissione di servizio dello % con minimo € e diritti fissi € |
| Spese/commissioni reclamate da Corrispondenti | | integralmente a carico del cliente |
| Fidejussioni a garanzia di un importo in linea capitale, oltre interessi, accessori e spese non quantificabili al momento del rilascio | | la commissione viene calcolata sull'importo in linea capitale maggiorato del 20% |
| Fidejussioni con importo espresso in divisa estera di durata superiore all'anno | | la commissione viene calcolata sul controvalore in Euro dell'impegno maggiorato del 20% |
| Tasso annuo massimo d'interesse (di mora) da corrispondere a fronte escussione non rimborsata dal cliente | | Euribor 3 mesi maggiorato di 6 punti percentuali * |

* il tasso di interesse sarà pari alla media mese corrente dell'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi, rilevato dal comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) e pubblicato di norma sul il "Sole 24 Ore", moltiplicato per il coefficiente 365/365 (colonna "365" del "Sole 24 Ore").

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

| | | |
|--|-------------|--|
| Incremento commissione per richieste di proroga fidejussione, fermo il limite massimo del 4,50 % | 0,25% | |
| Commissione predisposizione testo | 250,00 euro | _____ euro |
| Spese produzione ed invio comunicazione di variazione contrattuale | | gratuite |
| Spese produzione ed invio contabili, documenti o comunicazioni : | | |
| - invio cartaceo (per ogni contabile, documento o comunicazione) | | 0,50 euro (oltre alle spese postali di spedizione a mezzo raccomandata ove previsto dalla normativa) |
| - invio elettronico (per ogni contabile, documento o comunicazione disponibile ove risultino attive funzionalità Documenti on Line, con riferimento alle contabili, documenti o comunicazioni oggetto delle funzionalità stesse) | | 0,04 euro (ad eccezione delle comunicazioni di legge che sono gratuite) |
| Spese invio rendiconto periodico inviato ai richiedenti del credito di firma e ai garanti | | € 1,00 |
| Valuta addebito commissioni e spese | | giorno di rilascio / variazione importo / proroga / modifica testo |
| Spese per spedizione a mezzo posta | € 15,00 | oltre all'eventuale recupero delle spese vive sostenute |
| Spese per spedizione a mezzo corriere internazionale | € 75,00 | oltre all'eventuale recupero delle spese vive sostenute |
| Spese invio messaggio swift | € 11,00 | oltre all'eventuale recupero delle spese vive sostenute |
| Spese invio messaggio telex | € 22,00 | oltre all'eventuale recupero delle spese vive sostenute |
| Spese per informazioni e visure | | Fino a 10 note: € 50,00, ogni nota successiva € 5,00 |
| Imposta di bollo | | nella misura vigente |
| Spesa fissa suppletiva per operazioni di pagamento o di incasso e per garanzie o crediti documentari con paesi esteri o controparti estere soggetti a misure restrittive previste dalla normativa nazionale o comunitaria: | | |
| - per ogni richiesta di autorizzazione e per ogni notifica presso l'autorità competente a fronte di specifiche incombenze previste dalla normativa nazionale o comunitaria; | | 430,00 euro |
| - per gli altri casi | | 50,00 euro |

Ciò premesso, ed a tal fine:

1. riconosciamo sin d'ora che potrete corrispondere al beneficiario della Garanzia (di seguito anche il "Beneficiario") le somme che questi fosse a richiederVi in dipendenza della medesima, e ciò dietro sua semplice richiesta scritta, comunque motivata, e nonostante nostra eventuale opposizione, senza obbligo da parte Vostra di compiere alcuna indagine o valutazione sulla fondatezza della pretesa del Beneficiario.
2. Vi esoneriamo, pertanto, espressamente ed irrevocabilmente, dagli oneri di avvisarci preventivamente delle richieste del Beneficiario e di opporre contro di lui eccezioni di qualsiasi natura che potessero eventualmente spettare a noi nei suoi confronti, anche se relative al rapporto per il quale è prestata la Garanzia e anche se Vi fossero state da noi segnalate o Vi fossero comunque note.
3. Rinunciamo, quindi, fin d'ora ed irrevocabilmente, ad ogni eccezione e contestazione di qualunque natura nei Vostri riguardi - con espressa deroga, se ed in quanto applicabile, all'art. 1952 cod. civ. - dandoVi al contempo atto che resta a nostro esclusivo carico qualsiasi azione e ragione nei confronti del Beneficiario, anche per ripetere direttamente da lui quanto sia stato da Voi versato.
Ove, peraltro, dalla dichiarazione precedentemente fatta, risulti la nostra qualità di consumatore e la Garanzia non sia "a prima richiesta", la Nostra rinuncia ad opporVi eccezioni e/o contestazioni sarà operante se ci avrete dato avviso della richiesta di escussione ex art. 1952 secondo comma cod. civ. ed - entro cinque giorni da detta comunicazione - non Vi sarà pervenuta nostra lettera raccomandata con l'opposizione al pagamento ed indicazione dei relativi motivi.
4. Dichiariamo di tenerVi manlevati ed indenni da qualsiasi conseguenza che potesse derivarVi dalla prestazione della Garanzia e ci obblighiamo a pagarVi immediatamente, in qualsiasi momento a Vostra semplice richiesta, le somme da Voi pagate a qualsiasi titolo oltre interessi, commissioni ed accessori in dipendenza della Garanzia; sarà anzi in Vostra facoltà di addebitarci senz'altro dette somme sul nostro contocorrente n. 10228244 presso MILANO DONEGANI - ovvero su qualsivoglia altro conto corrente e/o deposito a Noi intestato o cointestato presso di Voi - e ci assumiamo sin d'ora l'obbligo di rimborsarVi l'eventuale esposizione risultante. Resta inteso che, nel caso in cui l'importo della Garanzia sia espresso in divisa, il rimborso delle somme di cui sopra sarà da effettuare in divisa effettiva ovvero nel relativo controvalore in Euro.
5. Ci impegniamo, a semplice Vostra richiesta scritta, a procurarVi la liberazione della Garanzia e, comunque, a versarVi immediatamente, in qualsiasi momento, anche prima della eventuale scadenza della medesima, una somma pari all'importo della Garanzia oltre ad accessori relativi, restando Voi autorizzati, ove lo riteneste, ad addebitare tale somma in conto corrente anche allo scoperto come sopra indicato, senza che ciò possa interpretarsi come novazione delle obbligazioni a noi derivanti dalla presente. Detta somma sarà accreditata in un apposito conto a noi intestato, soggetto a vincolo di pegno a Vostro favore, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente, sul quale pertanto potrete addebitare ogni e qualsiasi importo da noi dovutoVi in dipendenza di esse; inoltre, al medesimo scopo, restiamo obbligati a depositare presso di Voi, con vincolo di pegno in Vostro favore, titoli, valori o merci di Vostro gradimento e/o a prestare altre garanzie da Voi benevole, ipoteche comprese.
6. Ci impegniamo, inoltre, a corrisponderVi:
 - annualmente in via anticipata, una commissione pari al 3,23 % annuo dell'importo garantito (minimo Euro 59,12) per tutto il tempo per cui rimanga in essere la Garanzia e cioè, in assenza di un esplicito termine di decadenza della stessa, finché non Vi sia restituito il relativo atto in originale, ovvero non siate formalmente liberati da parte del Beneficiario;
 - spese rilascio fidejussione pari a euro 100,00 (Euro cento/00);
 - una commissione pari a _____ per la predisposizione del testo della Garanzia.
7. Per il ritardato pagamento di quanto dovutoVi a qualsiasi titolo in conseguenza della prestazione della Garanzia, provvederemo a corrisponderVi l'interesse di mora in ragione dell' Euribor trimestrale tempo per tempo vigente maggiorato di sei punti percentuali, salva l'applicazione del tasso d'interesse debitore applicato al saldo passivo del conto corrente nel caso, sopra previsto, di addebito della somma sul medesimo; addebito che siete sin d'ora irrevocabilmente autorizzati ad effettuare anche in relazione a qualsivoglia onere dovutoVi in dipendenza dalla presente (ivi comprese le eventuali spese di registrazione della scrittura di garanzia e del presente atto) e qui assunto a nostro esclusivo carico. Ci obblighiamo, inoltre, a tenerVi indenni da tutte le spese legali che doveste sostenere a causa di un eventuale contenzioso sorto in relazione all'escussione della Garanzia.
8. Riconosciamo la Vostra facoltà di modificare le condizioni economiche sopra indicate, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli, le prescrizioni di legge vigenti.
9. Ad ogni effetto di legge, eleggiamo domicilio all'indirizzo sotto indicato.
10. Le obbligazioni di cui al presente atto sono da noi assunte con il vincolo della solidarietà e dell'indivisibilità anche per conto dei nostri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.
Nel caso in cui la Garanzia, dietro vostro mandato, sia prestata da UniCredit S.p.A, le dichiarazioni cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3 primo comma valgono nei confronti di tale società.

11. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente in via esclusiva per le azioni promosse dal Cliente è, oltre a quello ove la Banca ha la sede legale attualmente: Roma, anche uno qualunque dei seguenti altri Fori: Torino per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Piemonte, Liguria o Valle d'Aosta; Milano per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Lombardia; Verona per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Veneto, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia; Bologna per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Emilia Romagna, Toscana, Marche o Umbria; Roma per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate nel Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia o Basilicata; Palermo per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Calabria, Sicilia o Sardegna. La Banca ha, invece, facoltà di agire nei confronti del Cliente, a sua scelta, oltre che presso il Foro dove la Banca ha la propria sede legale attualmente: Roma, anche in uno qualunque dei fori previsti dalla legge, come pure in uno qualunque dei seguenti altri Fori: Torino, Milano, Verona, Treviso, Trento, Bologna, Ravenna, Firenze, Perugia, Pescara, Roma, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari. Qualora il Cliente rivesta la qualità di „consumatore“ ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 o sia persona fisica (qualificabile o meno come consumatore) per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente medesimo.
12. Reclami - Definizione stragiudiziale delle controversie
Prendiamo atto che nel caso in cui sorga una controversia tra il richiedente e la Banca relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, il richiedente - prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.
Il richiedente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a UniCredit S.p.A. - Direzione Generale -, Customer Satisfaction & Claims Italy Via Del Lavoro, 42 - 40127 Bologna Tel. +39 051.6407285 - Fax +39 051.6407229 E-mail Reclami@unicredit.eu La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il richiedente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta ferma la possibilità per il richiedente e per per la Banca di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
Il richiedente può singolarmente o in forma congiunta con la Banca attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancario costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario-Associazione per la soluzione di controversie bancarie, finanziarie e societarie- ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Dichiaro/Dichiariamo, inoltre, di ricevere contestualmente a nostre mani copia integrale della presente, con la Vostra accettazione.

David Vincenzetti

HT S.R.L. VIA DELLA MOSCOVA,13 20121 MILANO MI , 03924730967

Firme dei richiedenti (firma leggibile)

Indicare: - se privato, nome e cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, C. Fiscale
- se ditta/società, ragione o denominazione sociale, sede legale, C. Fiscale/P.Iva

Dichiariamo altresì di approvare specificamente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 secondo comma cod.civ. le seguenti condizioni: art.1 (pagamento a prima richiesta); art.2 (esonero avviso di pagamento); art.3 (rinuncia ad eccezioni); artt.4 e 5 (obbligo di versamento/deposito di somme, valori o merci); art. 6 (oneri); art. 7 (interessi di mora); art.8 (facoltà di variazione delle condizioni economiche); art. 11 (foro competente).

David Vincenzetti

Firme dei richiedenti

Allegato testo della garanzia

Diamo atto che un esemplare del presente contratto comprensivo del Documento di Sintesi, composto di complessive 3 pagine, progressivamente numerato in calce e redatto su 2 fogli separati tra loro, ci viene da Voi consegnato.

David Vincenzetti

Firme dei richiedenti